

**Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.**

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

**a)** cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

**b)** salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

**c)** resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;

**d)** cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;

**e)** ceneri: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;

**f)** medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza della evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. È colui che compila la denuncia della causa di morte;

**g)** medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per i servizi sanitari in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;

**h)** tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di

miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;

**i)** tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

**j)** trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;

**k)** feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

**l)** cassetta di resti ossei: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

**m)** urna cineraria: il contenitore di ceneri;

**n)** loculo: la nicchia, posizionata anche sotto terra, per la sepoltura del defunto;

**o)** loculo areato: il loculo realizzato, anche sotto terra, con soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas di decomposizione e di raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici permettendo una più rapida mineralizzazione del cadavere;

**p)** camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;

**q)** ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;

**r)** cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

**r bis)** cimitero d'urne: il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione d'uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;

**r ter)** trasporto funebre: trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario;

**r quater)** trasporto provvisorio: il trasporto della salma o cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o crematorio;

**r quinquies)** coniuge: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b).

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Note:

- 1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
- 2 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017
- 3 Lettera r bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017
- 4 Lettera r ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017
- 5 Lettera r quater) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017
- 6 Lettera r quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017